



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro
in persona del giudice Donatella Draetta
nella causa iscritta al n. [redacted] R.G.L. promossa

D A

[redacted]

rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Fasano e
dall'avv. Stefania Fasano

C O N T R O

MIUR
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
in persona del l.r. pro tempore,

Tribunale di Palermo Sezione Lavoro	
N° _____	Reg. Sent. Lav.
Cron. _____	
N° _____	Reg. Gen. Lav.
F.A. _____	

Addi _____
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.

per _____

Il Cancelliere

- resistente contumace-

All'udienza del 16.11.2018,
ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca convenuto ad
attribuire alla parte ricorrente la precedenza ex lege 104/1992 per il genitore affetto da
handicap grave nonché il punteggio maturato nei servizi pre ruolo.

Firma: Dr. DONATELLA DRAETTA

4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014 richiamata nella citata ordinanza del Tribunale di Catlagirone).

La Corte di legittimità ha, del resto, in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (Cass. Sent. 16623/12).

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Deve, quindi, condannarsi l'Amministrazione a riconoscere alla parte ricorrente il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie.

In relazione alla preferenza *ex lege* n. 104/1992 per il genitore disabile, la risoluzione della controversia dipende dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

